

CIG 23 giugno 2010: Protocollo che emenda il Protocollo n.36 (Disposizioni transitorie) al Trattato di Lisbona –

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento nasce dalla necessità di procedere senza indugio al recepimento del Protocollo modificativo del Protocollo n.36 al Trattato di Lisbona recante le disposizioni transitorie al medesimo.

Il Trattato di Lisbona ha introdotto nuove disposizioni per la definizione della composizione del Parlamento, secondo parametri che più adeguatamente consentono la rappresentatività dei cittadini. Con la sua entrata in vigore, il numero dei parlamentari europei passa da 736 a 751.¹ Dopo una parziale redistribuzione dei seggi, infatti, in sede di Conferenza Intergovernativa 2007 e' stato approvato un numero aggiuntivo di europarlamentari (15), per un totale di 18 nuovi rappresentanti assegnati a 12 Stati membri, fra cui l'Italia (che da 72 passa dunque a 73 rappresentanti nell'Emiciclo).

Sulla composizione del Parlamento Europeo, nel dicembre 2008 era intervenuto il Consiglio Europeo, adottando una dichiarazione – successivamente riaffermata dal Consiglio Europeo del giugno 2009 – in relazione all'eventualità che le elezioni avessero luogo ancora sotto il regime previsto da Nizza. Tale dichiarazione precisa: *“Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore dopo l'elezione del Parlamento europeo del giugno 2009, saranno adottate al più presto misure transitorie, secondo le necessarie procedure giuridiche, per aumentare, fino al termine della legislatura 2009-2014, conformemente alle cifre previste nel quadro della conferenza intergovernativa che ha approvato il trattato di Lisbona, il numero dei membri del Parlamento europeo dei dodici Stati membri per i quali era previsto un aumento di tale numero. Pertanto il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo passerà da 736 a 754 fino al termine della legislatura 2009-2014. L'obiettivo è che tale modifica entri in vigore, se possibile, nel corso del 2010.”*²

Essendosi verificata l'ipotesi citata, alcuni Stati membri –fra di essi, in particolare, la Spagna - hanno in seguito insistito per ottenere l'aumento dei propri eurodeputati sin dalla legislatura attuale, dovendosi perciò procedere ad

¹Nell'attuale legislatura tuttavia il numero arriverà a 754 seggio, risultando dalla seguente addizione: 736 sono i seggi che sono stati eletti in base al diritto vigente a giugno 2009, più gli ulteriori seggi previsti dal Trattato di Lisbona (per un totale di 751). Al totale si aggiungono infine i 3 seggi per altrettanti Parlamentari tedeschi eletti a giugno 2009 che resteranno in carica soltanto fino al termine della legislatura 2009-2014. Alla Germania, infatti, la redistribuzione prevista da Lisbona assegna 96 in luogo di 99 parlamentari.

² Dichiarazione del Consiglio europeo 'Trattato di Lisbona - misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo', allegata alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008, (17271/08).

integrare i 736 seggi eletti a giugno 2009, in base al Trattato di Nizza, con i nuovi previsti dal Trattato di Lisbona.

Per realizzare l'aumento in questione, è stato tuttavia necessario modificare il Trattato di Riforma con un protocollo ad hoc. Il Consiglio Europeo di dicembre 2009 aveva in proposito affermato: *“a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2008 e del giugno 2009, il governo spagnolo ha sottoposto un progetto inteso a modificare i trattati in relazione alle misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo. Il Consiglio europeo ha deciso di consultare il Parlamento europeo e la Commissione allo scopo di esaminare rapidamente il progetto”*³. I pareri favorevoli successivamente ricevuti al riguardo dalle due istituzioni hanno dato il via libera alla presentazione di un progetto di decisione, contenente la bozza di protocollo di modifica, che ha costituito il mandato negoziale della conferenza intergovernativa, prevista dapprima per lo scorso 27 maggio, rimandata su richiesta tedesca e riunitasi alla fine lo scorso 23 giugno. In quella sede, e' stato firmato un "Protocollo che modifica il Protocollo n.36 " (disposizioni transitorie) allegato al Trattato di Lisbona. Gli emendamenti così introdotti consentiranno il citato aumento transitorio. Il Protocollo entrerà in vigore al momento che tutti gli Stati membri lo avranno ratificato; l'auspicio e' che ciò possa avvenire il 1. dicembre 2010 (v. art.2).

E' da tener presente inoltre che, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha intanto introdotto nel proprio Regolamento la possibilità che il Presidente del PE, sentita la conferenza dei Presidenti dei Gruppi politici, inviti gli Stati membri interessati dall'aumento dei seggi a designare degli “osservatori” (in attesa dell'entrata in vigore del Protocollo emendativo) in base alla loro legge nazionale. Tali osservatori non disporrebbero del diritto di voto, ma godrebbero di un trattamento equiparato a quello dei titolari per quanto concerne l'uso delle strutture e dei servizi del Parlamento.

Quanto alle modalità per individuare i parlamentari aggiuntivi, il Consiglio europeo ha lasciato agli Stati membri ampia libertà di apprezzamento: *“Per occupare i seggi supplementari gli Stati membri interessati designeranno persone secondo le rispettive legislazioni nazionali e a condizione che siano state elette a suffragio universale diretto, segnatamente in una elezione ad hoc o con riferimento ai risultati delle elezioni europee del giugno 2009, ovvero attraverso la nomina da parte dei rispettivi parlamenti nazionali, al proprio interno, del numero richiesto di membri”*⁴.

³ Punto 5 delle conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, EUCO 6/09.

⁴ Allegato 4 alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009.

- I 18 parlamentari aggiuntivi sono ripartiti fra:

Bulgaria	1	Paesi Bassi	1
Spagna	4	Austria	2
Francia	2	Polonia	1
Italia	1	Slovenia	1
Lettonia	1	Svezia	2
Malta	1	Regno Unito	1

La maggioranza di essi hanno deciso di ricorrere ai risultati delle ultime consultazioni elettorali del 2009 (così l'Austria, la Lettonia, Malta, i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Spagna, la Polonia); due avevano provveduto in anticipo, con norme ad hoc, ad eleggere i propri parlamentari, in previsione della futura entrata in vigore di Lisbona (Slovenia e Svezia); la Francia, infine, ha rimesso la decisione sull'individuazione dei propri due eurodeputati all'Assemblea Nazionale. Nella gran parte dei casi, i nominativi sono già noti o si conosce il partito dal quale il candidato sarà espresso.

Quanto alla possibilità che il Protocollo che ha emendato il Protocollo 36 possa essere ratificato dagli Stati membri entro l'auspicata data del 1. Dicembre 2010, sono finora circa 10 i Paesi dell'Unione che ritengono di provvedervi entro il corrente anno.

Il provvedimento per l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo in parola è costituito da cinque articoli, tra i quali, oltre quelli canonici, si segnala l'articolo 3 recante l'opzione prescelta tra quelle previste dal Protocollo ed un articolo a se stante recante una delega al Governo, da esercitarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione delle norme attuative e di coordinamento per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia.

Tuttavia mentre l'articolo 2 recante l'ordine di esecuzione consente di procedere agli adempimenti relativi al piano internazionale per il deposito dello strumento di ratifica, che consentirà al nostro Paese di essere in linea con il termine del 1^o dicembre 2010, auspicato dall'articolo 2 del Protocollo, l'articolo 4 consentirà parimenti l'avvio delle procedure previste per l'emanazione delle disposizioni interne attuative del medesimo per l'elezione del rappresentante italiano.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) Necessità dell'intervento normativo:

Il presente provvedimento reca l'autorizzazione al Capo dello Stato a ratificare il Protocollo che modifica il Protocollo n. 36 recante disposizioni transitorie allegato al Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 2 agosto 2008, n.130.

Poiché per il recepimento sul piano interno del Protocollo comunitario occorre apportare modifiche alla citata legge n.130 del 2009, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80 Cost. è necessario procedere al recepimento del Protocollo con atto normativo di pari livello.

b) Analisi del quadro normativo:

Il quadro normativo nel quale va ad inserirsi il presente provvedimento è quello pertanto della legge 2 agosto 2008 n.130, nonché dei precedenti Trattati istitutivi dell'Unione europea.

Per quanto concerne inoltre il quadro di riferimento interno, il provvedimento di cui si tratta intende aumentare i seggi italiani presso il Parlamento europeo di una unità. A tale fine è stata inserita una disposizione che tra le opzioni recante dal Protocollo come possibili per gli Stati membri e cioè: una nuova elezione a suffragio universale, una nomina del rappresentante da parte del Parlamento nazionale, oppure l'utilizzo dei risultati emersi dalle elezioni europee del giugno del 2009, opta per quest'ultima soluzione, lasciando aperte le questioni relative alla modalità di attuazione di tale opzione..

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti:

Sulla base di quanto sopra indicato l'articolo 3 dello schema di ddl di autorizzazione alla ratifica indica solo l'opzione scelta fra quelle offerte dal Parlamento europeo, mentre l'articolo 4 demanda all'emanazione di un decreto legislativo le ulteriori disposizioni attuative finalizzate all'assegnazione del seggio supplementare del Parlamento europeo.

Si potrà fare ricorso alla competenza del Ministero dell'Interno ovvero dell'Ufficio elettorale presso la Suprema Corte di Cassazione, per disciplinare la questione dei resti e della circoscrizione ove verrà ripescato il seggio.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

Trattandosi di adeguamento dell'ordinamento interno alla disciplina comunitaria, il nostro Paese è tenuto ad adottare quanto prima le disposizioni contenute nel Protocollo in esame. Si auspica inoltre che detto adempimento avvenga entro il 1 dicembre 2010, come indicato nell'articolo 2 del Protocollo.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

La materia è di competenza esclusiva dello Stato, che provvede anche all'emanazione della disciplina di dettaglio.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali:

L'entrata in vigore del Protocollo comunitario non incide sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Tuttavia nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di riparto dei seggi talune regioni avranno la possibilità di ottenere un seggio aggiuntivo al Parlamento di Bruxelles.

.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazioni. Per l'entrata in vigore del citato Protocollo è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Capo dello Stato.

2) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo:

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

Nel dispositivo del Protocollo non si rinvencono novità dal punto di vista del linguaggio, ampiamente consolidato.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:

Si rimanda alle considerazioni svolte relativamente alla sopra riportata lettera c) del primo paragrafo: Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

Il Protocollo fa ricorso alla tecnica della novella legislativa. Infatti esso sostituisce integralmente l'articolo 2 del Protocollo 36 al Trattato di Lisbona con un nuovo articolo, inserito all'interno dell'articolo 1 del Protocollo di modifica.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

Ai sensi dell'articolo 1 del nuovo Protocollo viene modificato l'articolo 2 del Protocollo n.36 al Trattato di Lisbona, che pertanto viene abrogato.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

L'applicazione del provvedimento non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti l'articolo 3 del disegno di legge prevede l'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 ed il 7 giugno 2009, senza necessità di ricorrere ad ulteriori consultazioni elettorali.

Parimenti, l'indennità parlamentare mensile percepita dall'assegnatario del seggio supplementare di cui all'articolo 3 del provvedimento non determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, adottato con decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 (2005/684/CE, Euratom), l'indennità parlamentare mensile dei deputati e tutti gli ulteriori pagamenti ad essi dovuti sono finanziati a valere sul bilancio dell'Unione europea.